COPIA

GIUDICE DI PACE, PISTOIA

[illegible]

Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito

[illegible] D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 [illegible] D.P.R. 28 dicembre 2000 n. [illegible]

Nel proc. penale n. R.G.N.R. 843/08 R.G.G.I. 31/09 [illegible]

Il sottoscritto DOTT. EVA POLAK nato in SLOVENIA [illegible]

residente in MONTECATINI TERME via BERNINI 56

codice fiscale n PLKVEA53A59Z134W

persona offesa indicato per i reati di cui agli artt [illegible]

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale in epigrafe, ricorrendone le condizioni di legge.
A tal fine, ai sensi degli artt. 74 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, consapevole della responsabilità che assume con la presente dichiarazione e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e, in specie, dall'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il caso di falsità od omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, indicazioni e comunicazioni, il sottoscritto

dichiara

a) che la propria famiglia anagrafica è composta, oltre che dall'istante già generalizzato nella premessa del presente atto, dai seguenti soggetti conviventi:

1) RICCARDO VUCCHI (FIGLIO) nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), il 24.11.79

codice fiscale n VUCRCR79S24G667N

b) che è nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in quanto il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare nel corso dell'ultimo anno, determinato ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, è di euro Ø (ZERO) anno 2008

c) che si impegna a comunicare annualmente, fino a che il processo non sia definito, le variazioni di reddito verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dell'ultima comunicazione di variazione

d) di eleggere domicilio ai fini della presente procedura, presso lo studio del proprio difensore

Avv. MI RISERVO del Foro di Via

Pistoia, 22 GIUGNO 2009

ALLEGATO n. 1

23 GIU. 2009

ALL. TO 1
COPIA

Giudice di Pace

Allegato alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio

Proc. RD 31/09, RNR 843/08

Sottoscritta Dott. Eva Polak, cittadina italiana onesta, nata in Ungheria il 19/01/1953, residente e domiciliata in Montecatini Terme (PT) Via Bernini 16, quale imputata nel procedimento in epigrafe,

Premesso che

- la qui allegata domanda è redatta su modulo fornitomi dalla cancelleria GIP, ed in uso, e contiene tutti i requisiti previsti dalle norme in materia. DPR n. 445/ 2000, testo unico sui documenti amministrativi, dall'art 46 sull'autocertificazione, recepito nell'art. 79 del DPR 115/2002;
- sulla domanda ivi presentata, si erano sempre espressi sia i GIP sia i giudici togati, addirittura il giudice di pace nel proc. 818/06, quindi non si capisce che i giudici di pace onorari non la considerino conforme alle norme di legge;
- il giudice non può pretendere dei documenti in più che è impossibile produrre, documentazione su quello che si mangia, documentazione della provvenienza dei soldi con i quali pago il minimo delle bollette perché nessuna legge obbliga chi aiuta una persona per affrontare una spesa indispensabile per avere il minimo della sopravvivenza civile (luce, gas), a rilasciarne una ricevuta ed io non sono obbligata a pretendere non trattandosi di un reddito;
- la legge è mirata a sostenere chi non supera un certo reddito. Non si può presumere che possiedo un reddito oltre tale limite solo perché non siamo morti di fame e abbiamo la corrente ed il gas attaccati, l'uniche utenze pagate e con le quali ho cercato di dimostrare il minimo consumo, quindi chi sopravvive con i pacchi della Caritas, certamente non accende il riscaldamento per non aumentare la spesa;
- la richiesta di documentazione approvante il reddito ha la finalità di dimostrare il tenore della vita e non il reddito già autocertificato.
Il reddito zero non è soggetto a dichiarazioni di reddito, quindi il giudice non può costringermi a presentare una dichiarazione di reddito non prevista dalla legge.
- non può essermi impedito il diritto alla difesa, costituzionalmente, normativamente e convenzionalmente tutelato perché non possiedo del reddito a poter affrontare la spesa legale;
- non è il compito del giudice di pace onorario di revisionare le leggi, ma di applicarle, rispettando i principi di imparzialità, probità, lealtà che sono lontani dal giudice in indirizzo, e non di pretendere oltre quello che prevede la legge. Caso mai, il giudice di indirizzo aveva il compito di dichiarare la propria incompetenza, che avrebbe dovuto fare fin dal primo momento, di giudicare sul ricorso, considerato che le parti offese, magistrati dalla Procura/Tribunale di Pistoia fino alla Procura generale/Corte d'Appello, appartengono allo stesso distretto toscano, perché i reati agevolmente ravvisabili nel ricorso, calunnia, non è di competenza del giudice adito, e un ricorso non può essere diviso in due parti autonome, perché il titolare del procedimento e dell'esercizio dell'azione penale si era astenuto da tutti i procedimenti nei quali sono parte.
Altrettanto, non si poteva aprire il dibattimento dichiarandomi "contumace" a seguito di una citazione a giudizio colpita di nullità.
Fatti che offrono degli indizi certi, concordanti, rilevanti, in quale clima si svolgerà il processo, come si comporteranno le altre parti del processo legate dalla stessa professione dell'accusatore;
- la precedente domanda, nemmeno risposta nei termini di legge, entro 10 giorni, è stata dicharata inammissibile e non rigettata, quindi ho diritto a ripresentarla e pretendere una risposta in merito.
La domanda contiene ogni previsione di legge.
Non posso essere costretta ad affrontare una spesa alla quale ho diritto e di essere privata dal diritto di difesa riconosciutomi dalla prima fase del procedimento.
Pur non avendo ancora capito quanta parte si deve all'incapacità, all'inesperienza, all'interzietà, alla malafede del giudice adito, insisto affinché sia espresso in merito della domanda, entro i 10 giorni di legge e notificato nel mio domicilio eletto.
Pistoia, 22 giugno 2009.

dott. Eva Polak

N. 843/08 R.N.R.

N. 34/08 R.G.

N° 9/09 Reg. 27

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISTOIA

Il Giudice di Pace Avv. Chiara Guazzelli

- vista la richiesta presentata dall'imputata Eva Polak diretta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- ritenuto che all'esame degli atti sussistono i requisiti formali richiesti dal T.U. spese di giustizia art.79;
- considerato che la stessa dichiara di essere residente in Montecatini Terme via Bernini n.16;
- rilevato che l'istante dichiara che il reddito complessivo della sua famiglia anagrafica, composta oltre che dalla stessa anche da un figlio maggiorenne, è stato nel periodo d'imposta relativo all'ultima dichiarazione dei redditi pari a zero;
- considerato che è quindi necessario ai sensi dell'art.79 comma 3 T.U. spese di giustizia che l'istante produca documentazione idonea ad accertare quanto dichiarato nella richiesta;
- atteso che in particolare deve essere prodotta documentazione dalla quale emerga:
  - a che titolo detiene l'immobile nel quale ha la residenza indicata e, ove sia locato, in quale modo venga pagato il relativo canone;
  - se in tale immobile siano installate utenze elettriche idriche e del gas, in quali modi e attraverso quale denaro avvengano i pagamenti di tali utenze;
- rilevato che la mancanza di quanto sopra indicato è causa di inammissibilità dell'istanza ex art. 79 comma 3 cit. ;
- ritenuto che questo giudice non possa prima di decidere sulla presente istanza attendere la produzione della documentazione, atteso che la decisione deve avvenire entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza;
- ritenuto che l'interessata potrà eventualmente presentare nuova istanza con la documentazione richiesta (che può essere eventualmente sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.94 T.U. spese di giustizia);

P.T.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE L'ISTANZA.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza (artt. 97 e 98 T.U. spese di giustizia)

Pistoia, 29.06.09

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL GIUDICE DI PACE